

PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI

a cura di

Marco Capra, Roberto Capra,
Alessio A. Ferrandina



L'ANATOCISMO E I COLLEGAMENTI CON L'USURA



La rettifica dei «numeri»

- Alcuni, pure autorevolmente (*cf.* **Dolmetta**), propongono la tesi secondo la quale i numeri debitori originariamente calcolati dalla Banca e riportati negli estratti conto scalari dovrebbero essere rettificati allo scopo di tener conto dell'effetto anatocistico, sostenendo che le istruzioni di Banca d'Italia prevederebbero il calcolo dei numeri debitori prendendo in considerazione il cd. "*capitale puro*" o che, in ogni caso, le istruzioni di Banca d'Italia non possono avere rilievo se contrarie alla norma.
- L'eliminazione dell'effetto anatocistico determina una riduzione dei saldi debitori ricalcolati (e, quindi, dei numeri debitori ricalcolati) relativi al rapporto esaminato. Ciò comporta, nella prima parte della formula di calcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) indicata da Banca d'Italia, una contrazione del denominatore del rapporto (ove sono posti i numeri debitori) e, per contro, un immediato innalzamento del Tasso Effettivo Globale calcolato.
- **La tesi non pare convincente, sia alla luce delle Istruzioni BankIt, sia sulla scorta della (poca) giurisprudenza.**

La rettifica dei «numeri» (segue)

- Ad ogni buon conto, questo è l'effetto sulla «formula»:

T.E.G. =	$\frac{\text{INTERESSI} \times 36500}{\text{NUMERI DEBITORI RIDOTTI}}$	+	$\frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$
<p>(EFFETTO: aumento del tasso effettivo globale)</p>	<p>(CAUSA: riduzione del denominatore per eliminazione anatocismo e dell'incidenza delle date valuta)</p>		

La posizione Bankit

- **Le istruzioni di Banca d'Italia non prevedono la rettifica dei numeri debitori ai fini del calcolo del TEG, sicché neppure se ne tiene conto nelle rilevazioni trimestrali.**
Le menzionate istruzioni, infatti, stabiliscono che “i numeri debitori sono dati dal prodotto dei capitali per i giorni”; con il termine “capitali” si intendono, evidentemente, i saldi giornalieri di conto corrente così come risultanti dagli estratti conto.
- Risulta, peraltro, che la Banca d'Italia, in relazione a controversie in tema di usura, abbia fornito l'interpretazione delle proprie istruzioni in materia, esprimendosi nel modo seguente: *“Si precisa che, nella formula del calcolo del tasso effettivo medio globale, i “numeri debitori” sono dati dal prodotto tra i “capitali” e i “giorni” rilevati alla fine del trimestre di riferimento, così come indicato nelle istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella versione aggiornata nella G.U. n. 74 del 29.3.2006). In tale contesto i “numeri debitori” da prendere in considerazione sono quelli risultanti dall'estratto conto cd. scalare relativo al trimestre esaminato”.*

La posizione Bankit (segue)

- **Le istruzioni di Banca d'Italia non prevedono la rettifica dei numeri debitori ai fini del calcolo del TEG, sicché neppure se ne tiene conto nelle rilevazioni trimestrali.**
Le menzionate istruzioni, infatti, stabiliscono che “i numeri debitori sono dati dal prodotto dei capitali per i giorni”; con il termine “capitali” si intendono, evidentemente, i saldi giornalieri di conto corrente così come risultanti dagli estratti conto.
- Risulta, peraltro, che la Banca d'Italia, in relazione a controversie in tema di usura, abbia fornito l'interpretazione delle proprie istruzioni in materia, esprimendosi nel modo seguente: *“Si precisa che, nella formula del calcolo del tasso effettivo medio globale, i “numeri debitori” sono dati dal prodotto tra i “capitali” e i “giorni” rilevati alla fine del trimestre di riferimento, così come indicato nelle istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella versione aggiornata nella G.U. n. 74 del 29.3.2006). In tale contesto i “numeri debitori” da prendere in considerazione sono quelli risultanti dall'estratto conto cd. scalare relativo al trimestre esaminato”.*

La posizione Bankit (segue)

- In senso coerente sono le risposte del dicembre 2010 della Vigilanza ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione del TEG:

DOMANDA DELL'OPERATORE: *«Per il calcolo dei numeri debitori nelle aperture di credito in conto corrente, le Istruzioni fanno riferimento al prodotto tra capitali e giorni. A tal fine, vanno considerati i numeri riportati nell'estratto conto scalare?»*

RISPOSTA BANCA D'ITALIA: *«Sì, il calcolo dei numeri debitori per le aperture di credito in conto corrente va effettuato considerando l'estratto conto "scalare", in cui i capitali sono comprensivi degli interessi e delle altre spese addebitate trimestralmente. Tale modalità di calcolo è valida anche nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle Istruzioni di agosto 2009»*

(cfr. Banca d'Italia, Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura - dicembre 2010, punto C.3, Calcolo del TEG)

La giurisprudenza

- **Per quanto le pronunce in materia non siano moltissime, sembra che la giurisprudenza stia confermando l'irrilevanza dell'anatocismo ai fini dell'usura.**
- Si segnalano:
 1. la sentenza del Tribunale di Torino, Dott. Bruno Conca, dell'8 ottobre 2014, n. 6364 (che ha senz'altro escluso la possibilità che si debba tenere conto della capitalizzazione degli interessi ai fini della verifica dell'usura, affermando che l'"assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale" precisando che "sostenere che, nel calcolo del tasso soglia, occorra tenere conto dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è un assurdo");
 2. le sentenze sempre del Tribunale di Torino, Dott. Bruno Conca, del 21 maggio 2014, n. 3783, e del 20 aprile 2012
 3. la richiesta di archiviazione del P.M. presso il Tribunale di Alessandria, Dott. Riccardo Ghio, del 14 gennaio 2011, per R.G. 2228/2009/44;
 4. la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Verona, Dott. Giorgio Piziali, del 21 settembre 2007.

La giurisprudenza (segue)

Di particolare interesse è l'orientamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Gruppo riciclaggio e materie affini («Principi interpretativi e criteri di valutazione in funzione dell'accertamento del reato di usura»):

«ogni accertamento penale in materia di usura non può che fondarsi sulle risultanze rinvenienti dagli estratti conto bancari, trascurando ogni preliminare ricostruzione volta a depurare i saldi giornalieri e trimestrali dall'effetto anatocistico»

